



# Comune di Ortona Dei Marsi

Provincia di L'Aquila

E-Mail: [info@comune.ortona.aq.it](mailto:info@comune.ortona.aq.it) Fax 086387134 Tel. 086387113

---

## **CAPITOLATO D'ONERI** **PER L'AFFITTO DEI PASCOLI MONTANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE**

### **OGGETTO DELL'AFFITTANZA**

#### **Art. 1**

Vista la L.R. 25/88 e quanto in essa contenuto :

Il Comune di Ortona dei Marsi rappresentato dall'Arch. Berardino RUGGERI, nato a Pescina il 01/05/1960 e residente in Pescina nella sua qualità di responsabile Ufficio Tecnico a questo autorizzato, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. \_\_\_\_\_ con il presente atto

#### **CONCEDE IN AFFITTO**

Il pascolo estivo al sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_.  
Detto pascolo (o lotto) è situato nelle località distinte nei mappali catastali foglio \_\_\_\_\_ part. \_\_\_\_\_ di Ha \_\_\_\_\_.  
Il carico del bestiame \_\_\_\_\_ (o rapportato secondo la tabella prestabilita) è di n. \_\_\_\_\_ capi.

#### **Art. 2**

L'affitto della superficie destinata a pascolo s'intende fatto a corpo e non a misura ed a rischio e pericolo dell'affittuario.

#### **Art. 3**

L'affittanza, *complessivamente* avrà la durata di cinque anni e si esercita nell'arco temporale di ogni anno per cinque mesi e mezzo con la facoltà di rinnovo da parte dell'Amministrazione per uguale periodo e in ogni caso fino al termine fissato dall'art. 15 del presente capitolato. *L'affittanza decorre dal 15 maggio e termina al 31 ottobre di ogni anno.* Il pascolo non potrà essere subaffittato, eccettuati i casi di forza maggiore debitamente accertati (decesso dell'affittuario, malattie infettive del bestiame, ecc.) occorre in ogni caso l'autorizzazione dell'Autorità comunale.

#### **Art. 4**

L'affittanza dei pascoli *potrà essere concessa dalla Giunta Comunale* mediante : la licitazione , la trattativa privata *o solo facendo seguito a semplice richiesta scritta. In qualsiasi circostanza menzionata esprimerà un successivo parere motivato con apposita* deliberazione di Giunta. Prima di incominciare l'esperienza della licitazione e della trattativa privata, chi la presiede darà lettura del presente capitolato e fornirà tutti i chiarimenti necessari, affinché non vi siano errori d'interpretazione delle norme regolanti l'affittanza.

*In caso di richiesta scritta la Giunta Comunale esaminerà la proposta ed esprimerà parere motivato all'istanza pervenuta.*

Per aderire all'esperimento d'affittanza i concorrenti dovranno effettuare un deposito in titoli o in numerario di un importo pari al 10% del prezzo base dell'affittanza stessa *qualora si proceda mediante licitazione , oppure effettuare successivo versamento alla tesoreria dell'Ente, con importi calcolati secondo le modalità contenute nel presente capitolato , previa accettazione della richiesta da parte della Giunta Comunale qualora si proceda a trattativa privata o a seguito di semplice richiesta .*

Il deposito potrà accompagnare l'offerta che va fatta in carta legale e servirà per coprire tutte le spese inerenti al contratto d'affitto.

#### **Art. 5**

Per essere ammessi alla gara e lo stesso all'affittanza, i concorrenti dovranno dimostrare di esercitare l'industria armentizia esibendo apposito certificato rilasciato dalla competente Camera di Commercio Industria e Agricoltura e da Associazioni d'agricoltori e piccoli allevatori che siano in grado di fornire le sufficienti garanzie, esibendo certificato di provenienza, *dimostrare di essere residenti nel Comune nel quale viene effettuata la richiesta con qualsiasi modalità di cui all'art. 4 , da almeno cinque anni continuativi.*

Non potranno partecipare alla gara quegli affittuari che, a giudizio motivato del Dipartimento Forestale, siano recidivi contravvenzionalmente nonché quegli affittuari per i quali l'Amministrazione Comunale riterrà che sussistano ragioni d'esclusione, sia pure d'ordine corale.

#### **Art. 6**

I concorrenti all'esperimento d'affittanza, *nei casi previsti,* possono far presenziare loro rappresentanti i quali dovranno essere muniti di regolare autentico atto di procura speciale. In questo caso le offerte, l'aggiudicazione ed il contratto s'intendono fatti a nome e per conto della persona mancante, rappresentata dal mandatario e la procura sarà unita in originale al verbale dell'esperimento di gara.

Possono ancora essere fatte offerte per conto di una terza persona, con riserva di nominarla, purché l'offerente è la terza persona abbiano i requisiti necessari per essere ammessi all'esperimento. Ove l'affittanza venga aggiudicata a chi fece l'offerta per persona da dichiarare, se ne farà speciale menzione nel verbale d'esperimento, e l'offerente può dichiarare la persona la persona all'atto del deliberamento, ovvero entro cinque giorni da quello dell'aggiudicazione.

La persona dichiarata, accetta il deliberamento apponendo la propria firma al verbale di cui trattasi entro cinque giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Quando l'offerente non faccia nel termine utile la dichiarazione, o la persona dichiarata accetta o abbia i requisiti voluti per essere ammessa all'esperimento d'affittanza, l'offerente è considerato, agli effetti legali, come vero e unico aggiudicatario.

L'affittanza dei pascoli sarà aggiudicata a quella tra le ditte concorrenti che avranno fatto migliore offerta d'aumento sul prezzo base dell'incanto per ogni singola specie di bestiame.

Al termine della gara il Presidente restituirà alle ditte non aggiudicatrici i depositi provvisori costituiti dalle medesime.

### **OBBLIGHI DEL DELIBERATARIO<sup>1</sup>**

#### **Art. 7**

---

<sup>1</sup> Per deliberatario si intende il soggetto Concessionario dei terreni comunali per finalità connesse al pascolo.

Il processo verbale di deliberamento, *nei casi previsti*, sarà scritto su carta legale e sottoscritto subito dal Presidente e dai Funzionari presenti del deliberatario e da due testimoni; esso terrà luogo di regolare contratto ed avrà valore d'atto pubblico.

Non volendo il deliberatario sottoscrivere, se fa farà menzione nel processo verbale.

### **Art. 8**

Il deliberatario resta vincolato presso l'Ente dal momento dell'aggiudicazione fattagli dall'Autorità tutoria. Nel caso che L'Autorità competente non approvi il deliberamento, cesserà per il deliberatario l'obbligazione derivante dalla sua offerta dal momento in cui gli sarà indicata la concernente decisione.

In questo caso il deliberamento sarà rescisso, ma il deliberatario cui dovrà essere restituito il residuo deposito, non avrà diritto ad indennità o compensi di sorta.

*Al fine di tutelare i legittimi interessi dei nativi è fatto obbligo, del deliberatario, di mantenere la residenza presso il Comune concedente per cinque anni continuativi dalla data di stipula dell'atto di concessione del pascolo, oltre i primi cinque continuativi qualora non residente pena la rescissione d'ufficio del contratto di affittanza.*

### **Art. 9**

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima, il deliberatario dovrà presentare un fideiussore come approvatore e dovrà pure effettuare presso la cassa comunale il deposito di una somma in numero od in titoli corrispondente al 10% del prezzo totale del deliberamento e tutto ciò a garanzia della piena esecuzione degli obblighi contrattuali.

Per prezzo totale di deliberazione s'intenderà quello dell'affitto annuale moltiplicato per il numero degli anni d'affittanza.

Il deposito di cui sopra e il residuo di quello specificato, come all'art. 4, saranno restituiti solo dopo avvenuta la riconsegna dei pascoli al Comune in seguito a verbale dell'Autorità Forestale.

Dopo due inviti dell'Ente e in ogni caso non più tardi di quindici giorni dall'aggiudicazione, mancando il deliberatario di prestare la prescritta cauzione o non presentandosi per fatti o colpa dell'aggiudicatario alla stipulazione del contratto definitivo, l'Amministrazione sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spesa del deliberatario medesimo, il quale perderà inoltre la somma che avrà depositata per aderire all'asta.

### **Art. 10**

Il pagamento sarà fatto in tante annualità quante sono gli anni d'affittanza.

Ogni annualità sarà suddivisa in due rate: la prima avanti la monticazione, la seconda entro il quindici agosto successivo.

Nel primo anno la rata sarà versata all'atto della firma del contratto.

Dalla prima rata l'affittuario dovrà ogni anno detrarre dal canone annuale di affittanza il 5%, da versare alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di L'Aquila, per costituire un fondo per le migliorie ai pascoli dell'Ente proprietario (R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126), rimanendo in facoltà del Comune il versamento di un contributo volontario del 2% a favore della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura medesima, da destinarsi allo sviluppo ed al funzionamento di Enti, di Associazioni e di iniziativa atte ad incrementare la pastorizia e l'allevamento del bestiame ovino.

Il ritardo dei versamenti, alle scadenze stabilite, darà diritto al proprietario di percepire l'interesse di mora del 6% sulle somme non pagate.

Qualora il ritardo del versamento si protragga per oltre un mese dalla scadenza, il proprietario potrà, senza pregiudizio dell'azione per risarcimento di danni, ritenere rescisso il contratto, senza obbligo di diffida o di dichiarazione dell'Autorità Giudiziaria e con facoltà di provvedere al nuovo affitto ed a diversa utilizzazione delle erbe vendute.

## **Art. 11**

Come il conduttore così il fideiussore e il produttore saranno in tutto e per tutto solidalmente e senza titolo di esclusione, responsabili del pagamento integrale dei canoni di fitto annui, di penalità e dell'ammontare di danni derivante dalla mancata scrupolosa osservanza del presente Capitolato, quale parte integrante del contratto di fittanza, assoggettandosi in conseguenza a tutte le spese di procedura ordinaria e civile.

Nessun pagamento sarà considerato avvenuto o ritenuto attendibile se non è fatto mediante versamento su bollettino di C/C postale intestato al Comune..

L'affittuario non avrà diritto nel corso dell'annata ad alcuna riduzione del corrispettivo di fitto per qualunque causa, in conseguenza, egli rinuncia formalmente ed espressamente, senza eccezione di sorte, a tutti i casi fortuiti e di forza maggiore opinati ed inopinabili, ordinari e straordinari, nel più esteso senso della parola, salvo che gli venga a mancare l'utilizzazione di parte o di tutte le superficie pascolava a lui affidata, in seguito ad atti traslativi e dichiarati di proprietà

In caso di mancanza parziale, l'escomuto sarà fatto proporzionalmente alla superficie venuta a mancare.

## **ONERI DELLE DITTE AGGIUDICATARIE**

### **Art. 12.**

L'affittanza dei pascoli si fa a rischio e pericolo dei conduttori, i quali si assoggettano a tutti i casi fortuiti previsti ed imprevisi ed a quelli che a mente del Codice Civile richiedessero un'espressa accettazione. Inoltre i conduttori non potranno richiedere al Comune indennizzi di sorta per qualunque infortunio o danno che avvenga al pascolo nei caseggiati o negli altri manufatti. Di conseguenza, L'Amministrazione Comunale, non sarà per patto espresso, tenuta ad accordare riduzione di fitto ed a dilazionare il pagamento del medesimo.

### **Art. 13**

Tutti i pesi incombenti sugli immobili o sui prodotti di qualunque natura, ad eccezione delle imposte prediali, sovrimposte comunali e provinciali o livelli che sono a carico della stazione appaltante, saranno sostenuti dai conduttori del pascolo senza diritto di rimborso alcuno da parte del Comune.

### **Art. 14**

Il conduttore, dovrà sottostare a tutte le servitù di passaggio esistenti nel pascolo e a quelle che sorgessero con nuove costruzioni autorizzate dalla competente Autorità.

## **TEMPO E MODO DELLA MONTICAZIONE.**

### **Art. 15**

La monticazione dovrà avvenire, per i terreni posti ad un'altitudine variabile fra i 900-1200 metri sul livello del mare dal 1° maggio al 15 novembre e per quelli ad altitudine superiore a metri 1200 sul livello del mare dal 10 giugno al 30 ottobre.

Qualora l'andamento stagionale lo permetta, potrà essere chiesto di anticipare la data di monticazione e rispettivamente di posticipare quella di monticazione.

Con atto deliberativo n. 27 del 19/03/2002 è stata disposta l'autorizzazione ad anticipare l'inizio della monticazione il giorno 20 aprile 2002.

All'inizio dell'affittanza il pascolo deve essere consegnato all'affittuario. Della consegna sarà redatto apposito verbale nel quale dovranno essere indicate le strade d'accesso, le fonti per l'abbeverata e quant'altro abbiano attinenza all'esercizio dei pascoli, ivi compresi i manufatti e il loro stato d'uso. Alla consegna dovrà intervenire anche un rappresentante dell'Autorità forestale.

## **Art. 16**

Il carico del bestiame è quello indicato all'art. 39 del *presente capitolato*. Il prezzo base è stabilito in € 12,58 per capo bovino e per € 2,09 per capo ovino nel rispetto dei carichi consentiti ed equivalenti. E' consentita però la sostituzione di capi ovini con altro bestiame, esclusi i caprini, applicando le seguenti equivalenze:

- a) un bovino equivale a sei capi ovini;
- b) un cavallo, tipo bardotto equivale a sei capi ovini;
- c) un asino equivale a sei capi ovini;
- d) un suino equivale a tre capi ovini;

*I lattanti non sono conteggiati nel carico.*

Per capi equini, bovini, asinini e suini al di sotto dell'anno la loro equivalenza in capi ovini è ridotta alla metà. Qualora per eventuali miglioramenti dei pascoli il carico possa essere aumentato, si dovrà chiedere il preventivo assenso all'Autorità Forestale e a quella tutoria, che fisseranno di conseguenza anche il corrispettivo aumento del canone di fitto.

## **Art. 17**

L'affittuario è responsabile della manutenzione del pascolo fino al termine della locazione, ed in tale periodo ha l'obbligo di segnalare agli Organi di Polizia Forestale e al proprietario del pascolo ogni innovazione o servitù che si volesse da altri imporre sui pascoli, vietando in modo assoluto il transito d'altro bestiame nelle zone affittate, semprechè non sia in contrasto con le clausole contrattuali e con diritti già esistenti e salvo beninteso circostanze di forza maggiore.

## **Art. 18**

L'affittuario del pascolo dovrà servirsi dei fabbricati esistenti, che saranno dati in consegna con regolare atto. La manutenzione dei manufatti e della viabilità è a carico dell'affittuario. Il proprietario del pascolo cederà gratuitamente all'affittuario il materiale legnoso nell'abitato od il commercio del materiale esteso.

## **Art. 19**

I locali ed i manufatti (cisterne, serbatoi, laghetti, pozzi, strade, ecc.) dovranno essere tenuti in buon ordine. Il proprietario potrà ordinare all'affittuario l'esecuzione dei lavori necessari all'ordinaria manutenzione, entro un termine perentorio, ed in caso d'inosservanza, farli eseguire a spese dell'affittuario. Tale manutenzione si riferisce al solo periodo di monticazione e di conseguenza ad ogni demonticazione dovrà essere redatto un verbale di consegna provvisorio.

## **Art. 20**

Per qualunque lavoro che non sia d'ordinaria manutenzione, eseguito senza l'autorizzazione preventiva del proprietario, come pure per qualunque miglioramento praticato ai terreni senza detta autorizzazione, l'affittuario solo avrà diritto a compenso, ma sarà soggetto a tutte le penalità di legge che tale arbitrario lavoro potrebbe comportare.

## **Art. 21**

Il proprietario del pascolo si riserva la facoltà di apportare ai pascoli tutti quei miglioramenti che crederà opportuni, senza che l'affittuario possa impedire o chiedere compenso di sorta per le molestie inevitabili durante l'esecuzione dei lavori, salvo beninteso che tali lavori non sottraggono all'esercizio del pascolo una superficie maggiore ad 1/10 di quella totale affittata. In tal caso sarà dovuto all'affittuario, da parte del proprietario, un indennizzo proporzionato alla superficie sottratta al godimento del pascolo. Al termine dei miglioramenti l'affittuario dovrà corrispondere un equo aumento del canone d'affitto.

Detto aumento sarà fissato di comune accordo, ed in mancanza, secondo le modalità di cui all'art. 49.

#### **Art.22**

Il proprietario del pascolo potrà in ogni tempo disporre ed eseguire sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione dei fabbricati, degli acquedotti, delle cisterne, delle strade e del cotico erboso dei pascoli, senza che il fittuario possa opporsi ed ostacolare tali sopralluoghi. E qualora da tali sopralluoghi risultassero non effettuati i lavori d'ordinaria manutenzione, si potranno fare eseguire a spese dell'affittuario inadempiente, secondo le modalità di cui all'art. 33 del presente Capitolato-Tipo.

#### **Art. 23**

E' assolutamente proibito il taglio di qualunque pianta nella proprietà, senza speciale autorizzazione.

#### **Art. 24**

Il bestiame dovrà pernottare nei pascoli affittati, e non su altra zona sia pure finitime. Gli arretamenti dovranno essere spostati ogni due giorni affinché rispetto al periodo di monticazione, sia sottoposta a concimazione una superficie maggiore, salvo nella stagione autunnale nella quale il bestiame potrà permanere più giorni nella stessa zona. Lo spostamento degli stazzi dovrà avvenire, possibilmente, in zone adiacenti, in guisa che la superficie concimata formi un unico comprensorio. E' vietato asportare fuori del perimetro dei pascoli il letame accumulato. Esso invece, dovrà, a cura degli affittuari, essere sparso nelle zone pianeggianti o comunque più degradate, escluse quelle adiacenti ai fabbricati per un raggio di metri 100.

#### **Art. 25**

Durante il tempo dell'ordinaria monticazione, l'affittuario è responsabile di tutti i danni che fossero cagionati sui pascoli affittati (compresi quindi anche i boschi nei quali può esercitarsi il pascolo) salvo che non ne indichi gli autori e li denunci per iscritto subito all'Autorità Comunale o a quella Forestale, o giustifichi che, malgrado ogni sua diligenza, non gli fu possibile scoprirli. Tale responsabilità è assunta dall'affittuario, anche per tutto quel personale che agisce per proprio conto, sia nella custodia degli animali sia in qualsiasi altra attribuzione.

#### **Art. 26**

Resta assolutamente vietato il pascolamento nelle zone a difesa del pascolo, di qualsiasi specie d'animali, e l'affittuario dovrà uniformarsi alle leggi e al Regolamento vigente in materia.

#### **Art. 27**

L'affittuario non potrà impedire l'utilizzazione di soprassuoli boschivi compresi nei confini del pascolo affittato, qualora il proprietario intenda procedere alla loro utilizzazione per la vendita o per l'uso civico.

L'affittuario potrà, eventualmente pretendere un indennizzo per la zona utilizzata al taglio in quanto sottratta al pascolo e il proprietario dovrà con recinzione salvaguardare gli interessi dell'affittuario da eventuali danni inevitabili a causa dell'esercizio del pascolo.

Il proprietario si riserva anche il diritto d'escavazione di materiali o di materiale da costruzione nella zona affittata, e l'affittuario dovrà permettere il libero e completo esercizio delle cave e miniere. Verificandosi danni o diminuzioni di pascolo, l'affittuario avrà diritto alla corrispondente riduzione del canone d'affitto, e, in caso di mancato accordo si potrà ricorrere alle modalità di cui all'art. 49.

## **Art. 28**

Il bestiame dovrà essere condotto al pascolo a mazza battente da un sufficiente numero di pastori. In tutti i casi, il numero dei custodi non potrà essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia. E' fatto obbligo di consegnare al Comune proprietario l'elenco nominativo dei pastori impiegati.

## **Art. 29**

Resta vietata l'immissione al pascolo, nelle zone affittate, delle capre, nonché degli animali di qualsiasi specie comunque infetti ed infesti. Verificandosi casi di malattie, l'affittuario dovrà accantonare gli animali nelle zone destinate dall'Autorità competente, senza che possa pretendere alcuna detrazione nel prezzo d'affitto a causa della mancata od incompleta utilizzazione delle erbe nelle rimanti zone pascoli. I capi di bestiame introdotti ai pascoli devono possedere obbligatoriamente il codice auricolare di riconoscimento assegnato dal servizio Veterinario. Tutti gli animali condotti all'alpeggio devono possedere idonea documentazione d'immunità da malattie infettive. Il certificato anzidetto dovrà essere sempre presentato, in loco, alle Guardie Forestali, a quelle Municipali, e ad altri eventuali Agenti di Polizia Giudiziaria, ad ogni loro richiesta. La mancata presentazione del certificato sarà punita secondo le norme del successivo art. 30. Verificandosi, malattie infettive, l'affittuario dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità competente, la quale stabilirà dove e come gli animali dovranno essere accantonati, nonché le misure profilattiche o curative. L'affittuario non avrà alcun diritto a riduzione del prezzo d'affitto per causa della mancata od incompleta utilizzazione delle erbe nelle zone pascolive affittate.

## **Art. 30**

Oltre alle norme di cui al precedente articolo, l'affittuario è tenuto all'osservanza delle disposizioni e delle norme dettate dai Regolamenti generali e speciali nonché da quelli di Polizia veterinaria, salvo pure le norme che fossero frattanto prescritte dalle competenti Autorità sia Amministrative sia Tecniche.

## **TERMINE DELLA LOCAZIONE**

### **Art. 31**

Al termine della locazione, il materiale dei ricoveri provvisori e per le costruzioni in genere (stangate, siepi, tavole del formaggio, ecc.), nonché la legna da ardere residua, saranno lasciati al Comune proprietario, senza alcun diritto di rimborso al conduttore, il quale dovrà trasportare detto materiale nel luogo indicato dal Comune. Al termine dell'annuale monticazione e durante il periodo dell'affittanza, il conduttore è obbligato a collocare detto materiale al sicuro ed al coperto, in modo da non essere danneggiato dalle persone e dalle intemperie. In caso di trasgressione sarà applicata al conduttore una penale di **€5,88** con altresì la rifusione dei danni per ammanchi.

### **Art. 32**

Gli animali degli affittuari, salvo casi di forza maggiore, sia nell'accedere ai pascoli per la monticazione, sia allo uscirne per la demonticazione, non potranno soffermarsi nei tratturi e nei demani comunali per più di una notte.

## **MODALITA' D'USO DEI CASEGGIATI ED ALTRI MANUFATTI.**

### **Art. 33**

I caseggiati e le altre opere murarie (abbeveratoi, concimaie, ecc.) eventualmente esistenti sui terreni adibiti a pascolo, dovranno essere tenuti a prescrizione, a cura e a spesa d'ogni singolo conduttore, cioè in buon ordine, tanto dal lato edilizio quanto da quello igienico e mantenuti all'uso cui sono destinati.

Durante l'affittanza, le opere e i lavori di manutenzione ordinaria saranno ogni anno eseguiti dai conduttori mediante l'impiego di persone pratiche e capaci.

Il Comune, qualora il conduttore non dovesse eseguire tali opere entro trenta giorni dell'inizio della monticazione, le eseguirà direttamente con diritto di rivalsa verso lo stesso conduttore, delle spese sostenute, a seguito presentazione di semplice specifica.

Oltre a ciò sarà applicata al conduttore una penalità di **€2,95** e **€11,77** solo per eventi dovuti a causa di forza maggiore e quanto trattasi di lavori di manutenzione straordinaria, la relativa spesa spetterà al Comune.

I fabbricati eventualmente d'ogni pascolo sono assicurati contro gli incendi a spese del Comune proprietario. Il conduttore dovrà avere la massima cura contro il pericolo degli incendi ed altri danneggiamenti da parte di terzi, rimanendo responsabile del danno con l'obbligo dell'indennizzo al proprietario delle spese di ricostruzione, qualora ciò dipenda da constata imperizia o trascuratezza del conduttore.

## VIABILITA'

### Art. 34

I conduttori sono tenuti alla buona conservazione dei tratti di strada che, allacciati alla strada ordinaria carreggiabile, dando accesso ai pascoli; lo stesso obbligo incombe per i sentieri colleganti le diverse zone pascolive.

Alla negligenza del conduttore supplirà il Comune a spese dello stesso, al quale sarà applicata la penalità di **€28,03** per ogni costatata infrazione.

## CONDUZIONE DEL PASCOLO

### Art. 35

I conduttori sono obbligati a far cambiare gli stazzi e le mandrie in genere ogni due o quattro giorni.

Gli stazzi o le mandrie devono essere cintati e spostati progressivamente sulle parti più magre del pascolo. Per la mancata stazzatura o mandriatura o spostamento degli stazzi e delle mandrie sarà applicata la penalità **da €2,95 a €11,78**.

Appena eseguito lo spostamento di uno stazzo o mandria, le deiezioni dovranno essere sminuzzate e sparse per ottenere una concimazione razionale ed ovviare così alla formazione di zone eccessivamente letamate.

La penalità per l'inosservanza di tale prescrizione sarà di **€11,78 e €58,88**.

Analoga operazione dovrà eseguire il conduttore per le deiezioni che risultano ammassate in altri luoghi di sosta o di mungitura degli animali, tenendo presente che la mungitura, per quanto possibile, non deve essere effettuata nelle vicinanze dei caseggiati.

### Art. 36

Dei prati-pascoli e pascoli non potrà per nessun motivo essere asportato il letame. Per l'inosservanza di tale norma sarà applicata una penale di **€29,43** al quintale o sua frazione, di letame asportato.

### Art. 37

Il conduttore dei pascoli dotati di stalle in prossimità dei boschi, dove è facile la raccolta dello stame, ne farà uso secondo le prescrizioni di massima adottate dall'Autorità Forestale al fine della produzione di letame, che, raccolto, dovrà essere depositato nell'apposita concimaia. Sarà poi cura del conduttore, durante il pascolo di fittanza, distribuirlo gradualmente ed uniformemente nelle zone più magre del pascolo, durante la stagione monticatoria, in quelle parti a riposo e a fine stagione nelle zone pascolate.

Qualora nei pascoli non esistesse concimaia, il luogo di deposito del letame deve essere annualmente cambiato due volte per stagione monticatoria. Inoltre il conduttore dovrà provvedere, nei quindici giorni successivi alla demonticazione del bestiame, compresa quella riferibile all'ultimo anno di locazione, a

rompere con apposito bastone quelle deiezioni che non fossero state rotte in precedenza, spandendole sul cotico erboso. Dovranno inoltre sminuzzare e sparpagliare nelle particolari zone assegnate all'ingresso, il letame residuo negli stalloni o comunque esistente in mucchi sul pascolo.

### **Art. 38**

Ogni conduttore ha l'obbligo di estirpare a tempi opportuno, cioè prima della fioritura, le specie di piante infestate. In casi particolari di forte invasione di tali piante infestati, nel contratto d'affitto s'indicherà la superficie da rinettare ogni anno. Per l'inadempienza a quest'obbligo sarà applicata la penalità di **€58,88** salvo il diritto di rifusione delle spese al Comune proprietario da parte del conduttore, qualora tale operazione dovesse essere eseguita dal Comune.

Nei tratti di pascoli infestati dalla flora ammoniacale, il conduttore dovrà praticare, anno per anno, la lavorazione del terreno e la rimozione delle radici, spargendo calce viva e solfato di potassio nella proporzione rispettiva di Kg. 1 e grammi 100 per ogni 10 metri quadrati.

I lavori di cui al primo e secondo comma del presente articolo, in mancanza di precisazioni contrattuali, saranno eseguiti annualmente dal conduttore su una superficie non inferiore a 1/10 da quell'affittata.

Il Comune fornirà gratuitamente e nella quantità necessaria la calce e il solfato di potassio, consegnando il materiale presso la località dove ha sede il Comune; il trasporto da questo luogo al pascolo resta a carico del conduttore. Il conduttore dovrà inoltre evitare che i tratti di pascolo così bonificati siano ancora assoggettati all'azione del colaticcio di stalla o di quello comunque proveniente, e praticherà in tali zone ripetute falciature per impedire il rinnovarsi di detta flora.

## **CARICO DEI PASCOLO**

### **Art. 39**

Per quanto riguarda il carico dei pascoli si stabilisce in quattro bovini per ettaro.

Detto carico non dovrà essere variato, salvo espressa autorizzazione del Comune, sentito il parere dell'Autorità Forestale. Per mancata osservanza saranno applicate le penalità di cui all'art. 40

Il bestiame che sale nei pascoli attraverso le vie e con le norme di cui all'art. 44 deve essere in buono stato di salute, quindi ogni capo di bestiame dovrà essere accompagnato da un particolare certificato sanitario da rilasciarsi dal veterinario del Comune di provenienza, certificato che dovrà essere esibito ad ogni richiesta dalle Guardie Forestali e Municipali e d'altri Agenti di polizia giudiziaria.

I suini potranno essere tenuti in numero strettamente necessario per l'utilizzazione dei residui della lavorazione del latte.

### **Art. 40**

Qualora il carico fissato nel prospetto di cui al precedente articolo eventualmente variato come prescritto dal secondo comma di detto articolo, non sia osservato, sarà applicata una minima penalità di **€5,29** più **€0,36** per ogni giornata di pascolo abusivo per ogni capo bovino od equino e **€0,18** per ogni ovino.

### **Art. 41**

E' proibito lasciare uscire gli animali dalle stalle, dagli stazzi e mandrie prima della levata del sole.

### **Art. 42**

Le stalle dovranno possibilmente essere dotate d'apposita lettiera, che, secondo le circostanze, potrà essere costituita da stame, ramaglie, ecc.

### **Art. 43**

Ai fini di una regolare vigilanza degli animali, nonché a garanzia dell'osservanza degli obblighi imposti dal presente Capitolato, specialmente per ciò che concerne la stazzatura, la mandriatura e la mungitura, il conduttore dovrà essere personale sufficiente e capace, comunque costituito da un meno di un pastore per ogni 100 ovini e 20 bovini.

Il personale di sorveglianza del bestiame dovrà essere idoneo e d'età non inferiore a 14 anni.

Nel caso che il pascolo sia incluso in zone costituite in riserva o bandita di caccia, il conduttore non potrà tenere cani da caccia e quelli di guardia non dovranno essere lasciati vagare lontano dal gregge o dai pastori.

### **POLIZIA ZOOTECNICA E VETERINARIA**

#### **Art. 44**

Il conduttore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di polizia veterinaria vigenti sia per disciplinare l'alpeggio sia per evitare le malattie contagiose o infettive. Verificandosi il caso di malattie contagiose o infettive, oppure il sospetto dell'esistenza di esse, il personale di custodia è obbligato a presentare denuncia al Comune ed impedire, con la personale responsabilità e fino all'arrivo del veterinario, il trasferimento di qualsiasi animale del pascolo.

La disinfezione, i sequestri, gli isolamenti ed altro che fosse prescritto, saranno a totale carico del conduttore.

### **LAVORAZIONE LATTICINI**

#### **Art. 45**

L'eventuale lavorazione dei latticini dovrà effettuarsi secondo le regole dell'arte casearia, avvalendosi di casari dotati delle necessarie nozioni tecniche e pratiche, perciò il conduttore nella scelta del casaro darà la preferenza a quelli provenienti da scuole di caseificio.

### **PROVVISTA COMBUSTIBILE**

#### **Art. 46**

L'Amministrazione Comunale, d'accordo con L'Autorità Forestale, fisserà la quantità del combustibile da assegnarsi a ciascun pascolo, nonché le modalità e i luoghi di prelievo, qualora vi siano boschi disponibili per detta assegnazione.

Il prelevamento di un quantitativo di legna oltre a quello assegnato costituirà furto e sarà punibile come tale. La denuncia del furto sarà contemporanea del sequestro della legna utilizzata in più. E' inoltre vietato fare commercio ed asportare dal pascolo il combustibile che al momento dello scarico del bestiame risultasse inutilizzato. Esso dovrà essere conservato nella caldaia per i bisogni della stagione monticata successiva.

Nel caso di effettivo commercio o asporto per uso proprio del combustibile avanzato, il conduttore sarà passibile di una penale di **€29,43** per ogni quintale o frazione del combustibile asportato.

### **CHIUDENTE**

#### **Art. 47**

E' fatto obbligo ai conduttori dei pascoli di provvedere alla manutenzione delle chiudende esistenti tra pascolo e pascolo e tra pascolo e bosco.

La mancata osservanza al disposto del presente articolo comporta una penale di **€11,77 a €59,53**.

### **REGIME DEI PASCOLI**

#### **Art. 48**

I conduttori dei pascoli dovranno attenersi strettamente alle norme del presente Capitolato riportato dal Regolamento e saranno inoltre tenuti responsabili di ogni violazione alle norme di legge e Regolamenti, anche nei confronti dei loro dipendenti.

#### **Art. 49**

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli s'intendono tra loro correlative e facenti parte sostanziale del contratto di affittanza e dovranno essere rigorosamente osservate dalle parti.

Per la risoluzione di eventuali controversie relativa all'esecuzione e all'interpretazione degli articoli del presente Capitolato-Tipo, le parti dovranno ricorrere al giudicato di un collegio arbitrale, ed in mancanza di accordo è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziale.

#### **VIGILANZA**

#### **Art. 50**

L'osservanza delle norme del presente Capitolato è demandato in particolare alle Guardie boschive del Comune, nonché al personale del Corpo Forestale dello Stato ed in genere a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria.

#### **Art. 51**

Il Comune ha la facoltà di inviare periti nei pascoli per verificare il loro stato. Il Comune inviterà, a mezzo cartolina postale per raccomandata, il conduttore ad assistere a tale ricognizione.

L'atto di ricognizione sarà regolare e probante anche in mancanza del conduttore, che, sebbene invitato, non fosse intervenuto.

#### **Art. 52**

Per le operazioni di consegna e verifica di cui all'art. 51 e di tutte le altre, i conduttori verseranno al Comune una somma, pari a 3% dell'ammontare del canone di fitto annuale, a concorso delle spese che saranno sostenute dal Comune stesso.

#### **IGIENE**

#### **Art. 53**

E' fatto obbligo al conduttore di attenersi alle istruzioni che saranno impartite dall'Ufficiale sanitario e dal veterinario comunale ai fini della più razionale igiene degli uomini, dei prodotti e del bestiame.

#### **PENALITA'**

#### **Art. 54**

Per le infrazioni alle norme del presente Capitolato saranno applicate le seguenti penalità amministrative da versarsi alla Camera di Commercio Industria e Artigianato ad integrazione del fondo miglioramento pascoli (art. 144 R.D. 16.5.1926, n. 1126):

- 1) Per la mancata esecuzione annuale dei lavori prestabiliti, questi saranno attuati d'Ufficio applicando una penalità del 10% in più del loro importo.
- 2) Per omesso collocamento al sicuro delle stanghe per la mandriatura, del materiale per le chiudende e le staccionate, delle tavole del formaggio, ecc. **€5,88.**
- 3) Per ogni quintale di fieno asportato dai prati-pascoli dopo il primo sfalcio, **€29,43.**
- 4) Per omessa cura dei caseggiati, serbatoi, acquedotti, concimaie, parafulmini ecc. da **€ 29,43 a € 117,75.**

- 5) Per omessa buona conservazione dei tratti di strada allacciatisi al pascolo o di strada ordinaria carreggiabile, **€29,43.**
- 6) Per mancata razionale costituzione e mancato spostamento delle mandrie da **€29,43 a €117,75.**
- 7) Per omesso sminuzzamento delle deiezioni da **€11,77 a €58,88.**
- 8) Per mancata lotta alle erbe infestanti **€58,88.**
- 9) Per ogni quintale di combustibile commerciato o esportato dal pascolo, **€29,43.**
- 10) *Dette penali sono state rivalutate a decorrere dal 2007 (+ 3,6% secondo rilevazione ISTAT novembre 2004- novembre 2006) e dovranno essere adeguate ogni due anni secondo gli indici ISTAT di rivalutazione. Per l'applicazione delle sanzioni sopra previste si fa riferimento alla legge 689/91.*

#### **Art. 55**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto per diritti di segreteria, copie, bollature, registrazione e asta sono a carico dell'affittuario del pascolo.

### **RESCISSIONE E MODIFICA DEL CONTRATTO.**

#### **Art. 56**

Il contratto può essere rescisso in qualunque tempo da parte dell'Ente proprietario, per i seguenti motivi:

- 1) Quando il pagamento delle rate di affitto non avvengono entro il mese della data della loro scadenza.
- 2) Quando l'affittuario conceda in subaffitto il pascolo, senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione del Comune.
- 3) Quando durante il periodo di affittanza il carico del bestiame, avente diritto di godimento dei pascoli comunali (di proprietà cioè dei naturali) abbia avuto un aumento superiore al 20% rispetto al numero esistente alla data di stipulazione del contratto.

Il contratto non potrà mai essere rescisso da parte dell'affittuario.

*La durata del contratto non potrà essere inferiore a cinque anni rinnovabili ad espressa richiesta da parte del conduttore.*

*Qualora alla scadenza del quinto anno di monticazione, non pervenga comunicazione espressa di rescissione da parte del conduttore, questo si intenderà tacitamente rinnovato agli stessi patti e condizioni.*

Da entrambi le parti contraenti potrà essere richiesta una revisione del canone di affitto, quando il prezzo del capo abbia avuto una variazione superiore al 10% rispetto a quello vigente alla stipulazione del contratto. Detta variazione del canone dovrà seguire le norme di cui all'art. 49, sentita la Camera di Commercio e il Comitato Provinciale dei Prezzi.

#### **Art. 57**

Per quanto non previsto dal presente capitolato, valgono le leggi e i regolamenti in materia ed in mancanza gli usi e le consuetudini locali *ed in particolare* :

*l'art. 16 della L.R. 25/88 recante : "forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria a) il quale recita : ... le terre civiche di categoria a) o quelle comunque aventi le caratteristiche della categoria stessa, sono gestite : cfr punto 2) da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel Comune o nella frazione;*

*-la circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 del 07.06.1990 la quale recita che ... al fine di rendere possibile agli allevatori residenti di poter partecipare alle forme di aiuto previste nella misura 'F' agroambientale del piano di sviluppo rurale, i Comuni devono predisporre ed approvare in via preliminare un piano di gestione (art. 11 L.R. 25/88) dei pascoli di suo civico come nella stessa effettuato;*  
***Il canone annuale di affittanza sarà rivalutato annualmente secondo indici ISTAT.***

**Art. 58**

Il presente atto ha la forma di scrittura privata non autenticata redatto con l'assistenza del Segretario Comunale il giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ presso la sede municipale.

PER IL COMUNE CONCEDENTE

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

PER ACCETTAZIONE IL CONCESSIONARIO

\_\_\_\_\_